Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 giugno 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 20 GIUGNO 1980:

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari provinciali generali di classe 1ª/A e 1ª/B secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1980.

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari comunali generali della classe 1ª/A e 1ª/B e della classe seconda, secondo la situazione risultante dalla data del 1° gennaio 1980.

(5314)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 20 GIUGNO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Unistand, società per azioni, in Ozzano dell'Emilia (Bologna):** Estrazione di obbligazioni. — **Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni « 6,50 % - Emissione 1973 » sorteggiate il 21 maggio 1980. — **Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni « 7 % - Emissione 1972 » sorteggiate il 21 maggio 1980. — **Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni « 5,50 % - Emissione 1967 » sorteggiate il 21 maggio 1980. — **Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma:** Rimborso di obbligazioni. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni « Città di Napoli 10 % - 1975-1995 » sorteggiate il 20 maggio 1980. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni « Città di Napoli 6 % - 1968-1988 » sorteggiate il 20 maggio 1980. — **ERG - Raffineria Edoardo Garrone, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Estrazione di obbligazioni. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Estrazione di obbligazioni. — **Omega, società per azioni, in Dinazzano di Casalgrande (Reggio Emilia):** Estrazione di obbligazioni. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Estrazione di obbligazioni. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:**

Estrazione di obbligazioni. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento di Roma:** Estrazione e rimborso obbligazioni. — **S.I.L.P.A.T. - Società internazionale lavorazione pannelli truciolati, società per azioni, in Zeme Lomellina:** Estrazione di obbligazioni. — **P.M.B., società per azioni, in Vigevano:** Estrazione di obbligazioni. — **Fedelcementi, società per azioni, in Galatina:** Estrazione di obbligazioni. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 8% - 1975-1985 » sorteggiate l'8 maggio 1980. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 1976/1986 » sorteggiate l'8 maggio 1980. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % - 1976-1986 - 34ª emissione » sorteggiate l'8 maggio 1980. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % - 1976-1986 - 32ª emissione » sorteggiate l'8 maggio 1980. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 13 % - 1979-1985 » sorteggiate l'8 maggio 1980. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % - 1975-1990 - "Serie Aperta" » sorteggiate l'8 maggio 1980. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 14ª emissione » sorteggiate l'8 maggio 1980. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Estrazione di obbigazioni. — **Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, Washington:** Estrazione di obbligazioni. — **VETR.I. - Vetreria italiana, società per azioni, in Dego (Savona):** Estrazione di obbligazioni. — **Fornaci Scanu, società per azioni, in Guspini:** Rimborso di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1980. — **Molino e pastificio di Ponte San Giovanni, società per azioni, in Perugia:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1980.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. 923.

Modificazioni allo statuto dell'associazione sportiva « Sporting club », in Martina Franca.

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, vengono approvate le modificazioni agli articoli 9, 11, 12, 22 e 23 dello statuto dell'associazione sportiva « Sporting club », in Martina Franca (Taranto), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1974, n. 849.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1980
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1980, n. 255.

Modificazioni allo statuto della Società per la cremazione dei cadaveri, in Pavia.

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, vengono approvate le modificazioni allo statuto della Società per la cremazione dei cadaveri, in Pavia, approvato con regio decreto 26 marzo 1903.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1980
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 246

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1980.

Devoluzione alla regione Sardegna, per l'anno 1978, della somma sostitutiva della quota variabile dell'IGE, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che attribuisce alla regione stessa una quota della imposta generale sull'entrata « di competenza dello Stato » riscossa nell'isola, da determinarsi per ciascun anno in relazione alle spese necessarie all'amministrazione regionale per adempiere le proprie funzioni normali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 — recante norme di attuazione dello statuto citato — il quale stabilisce che la detta quota deve essere fissata annualmente in base al solo gettito di spettanza dello Stato, con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il presidente della regione;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e provincie medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che, in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le amministrazioni interessate, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, 6/2815/1973, con il quale è stato autorizzato il pagamento, a favore della regione sarda, della somma di L. 14.099.540.020 (quattordicimiliardinovantanovemilionicinquecentoquarantamilaventi), quale quota variabile di IGE per l'anno finanziario 1972, ultimo di applicazione del predetto tributo;

Ritenuto che la somma sostitutiva della quota variabile di IGE dovuta alla regione sarda per l'anno 1978 dovrà far carico al cap. 1980/R (residui provenienti dall'esercizio 1979) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministero del tesoro, mediante riduzione dal fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Vista l'adesione manifestata dal presidente della regione sarda con lettera n. 11054 del 7 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma della Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, una somma sostitutiva della quota variabile dell'IGE, quota già alla medesima spettante in virtù dell'art. 8 dello statuto regionale.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla quota variabile di IGE devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura del 322% (trecentoventiduepercento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 1 graverà sul cap. 1980/R (residui provenienti dall'esercizio 1979) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1980
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 18

(5900)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Varianti al regolamento interno dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 38 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1957, che approva il regolamento interno dell'Accademia navale;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche agli articoli 22 e 39 di detto regolamento concernenti la composizione delle commissioni di esame per i corsi allievi ufficiali di complemento laureati e diplomati, al fine di favorire il reperimento dei suoi componenti;

Decreta:

Al regolamento interno dell'Accademia navale, approvato con decreto ministeriale 13 giugno 1957, sono apportate le seguenti varianti:

1) L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Commissione di esame. — La commissione esaminatrice per le materie di cultura generale, nautico-militari (extra professionali), è nominata dal comando della Accademia navale ed è composta di tre membri.

La commissione esaminatrice per le materie professionali per gli allievi dei Corpi di stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato e capitanerie di porto è presieduta e formata come segue:

ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, estraneo all'istituto e nominato dal Ministero: presidente;

insegnante della materia o insegnanti delle materie, se trattasi di più materie abbinate: primo membro;

ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello, dello stesso Corpo cui appartengono gli allievi da esaminare e scelto fra quelli destinati presso l'istituto: secondo membro.

La commissione esaminatrice delle materie professionali per gli allievi del Corpo sanitario (ruolo medici e farmacisti) è presieduta e formata come segue:

ufficiale ammiraglio medico o capitano di vascello medico estraneo all'istituto, nominato dal Ministero: presidente;

insegnante della materia: primo membro;

ufficiale medico designato dall'Accademia navale: secondo membro.

Per i farmacisti il secondo membro è sostituito da un ufficiale farmacista designato dal Ministero.

Per quanto riguarda la relazione che deve essere compilata dai presidenti delle commissioni, si rimanda a quanto stabilito nel precedente art. 7 ».

2) L'art. 39 è sostituito dal seguente:

« Commissione di esame. — La commissione esaminatrice è presieduta e formata come segue:

ufficiale ammiraglio o capitano di vascello estraneo all'istituto e nominato dal Ministero: presidente;

insegnante della materia o insegnanti delle materie, se trattasi di più materie abbinate: primo membro;

ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello dello stesso Corpo cui appartengono gli allievi da esaminare e scelto fra quelli destinati presso l'istituto: secondo membro.

Per quanto riguarda la relazione che deve essere compilata dal presidente della commissione si rimanda a quanto stabilito dal precedente art. 7 ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1980
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 197

(5899)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1980.

Cancellazione di varietà di specie agricole ed orticole dai relativi registri nazionali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patate e barbabietole da zucchero;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, n. 1 varietà di Avena, n. 5 varietà di Frumento duro, n. 1 varietà di Frumento tenero, n. 8 varietà di Mais da granella, n. 1 varietà di Orzo, n. 1 varietà di Riso, n. 1 varietà di Segale, n. 1 varietà di Barbabietola da zuc-

chero, n. 3 varietà di Barbabietola da foraggio, n. 1 varietà di Erba medica, n. 1 varietà di Favino, n. 2 varietà di Trifoglio bianco, n. 1 varietà di Trifoglio pratense, n. 3 varietà di Veccia comune, n. 1 varietà di Festuca Arundinacea, n. 1 varietà di Festuca rossa, n. 1 varietà di Fienarola dei prati, n. 3 varietà di Loglio d'Italia, n. 1 varietà di Patata, indicate nel dispositivo;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1976 che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, n. 1 varietà di Cicoria, n. 1 varietà di Fagiolo nano, n. 1 varietà di Pomodoro, indicate nel dispositivo;

Considerato che i conservatori in purezza di dette varietà, non avendo più alcun interesse al mantenimento delle medesime nei registri, ne hanno chiesto la cancellazione;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 26 febbraio 1980;

Attesa la necessità di provvedere in conseguenza;

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri le seguenti varietà di specie agricole ed orticole:

REGISTRO DELLE VARIETÀ DI SPECIE AGRARIE

Avena: Pendex;
Frumento duro: Iria, Ranger, Rapace, Roko, Rupe;
Frumento tenero: M.M.;
Mais da granella: Hybridor 333, Hybridor 703, Adour 300, Adour 372, Adour 580, Adour 588, Steve, Roffi 300 G;
Orzo: Otto;
Riso: Neretto;
Segale: Tetra;
Barbabietola da zucchero: Cecerave;
Barbabietola da foraggio: Mammouth Cortix, Master, Zena;
Erba medica: Hybride de Grecy;
Favino: Pavane;
Trifoglio bianco: Mira Otofte;
Trifoglio pratense: Tetri;
Veccia comune: Claudia Bleu, Du Carouge, Vedoc;
Festuca Arundinacea: Festival;
Festuca rossa: Bergere;
Fienarola dei prati: Monopoly;
Loglio d'Italia: Itaque, Molto, Fat;
Patata: Feja.

REGISTRO DELLE VARIETÀ DI SPECIE ORTIVE

Cicoria: Variegata di Castelfranco chiara;
Fagiolo nano: Regal;
Pomodoro: Resaplus VFN.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1980

Il Ministro: MARCORA

(5700)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1980.

Autorizzazione alla Banca d'Italia ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio prevista dall'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Viste le note della Banca d'Italia n. 171021 del 15 dicembre 1975 e n. 145894 dell'11 novembre 1976, con le quali sono state inoltrate la relazione sulle categorie di atti e documenti che quell'istituto intende sostituire con la riproduzione fotografica, nonché i fac-simili degli schemi di cartellinatura, dei mezzi di consultazione e le prove positive e negative;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per gli atti compresi nelle seguenti serie archivistiche e relativi agli anni indicati a fianco di ciascuna di esse:

Mod. 17 R.I. (1971-1972), Tabulato inventario ABL (1953-1961), Mod. 5 R.I. (1971-1973), Mod. 10 Cassa C. (1963-1970), Mod. 27 Cassa C. (1967-1970), Mod. 17 Cassa (1970), Mod. 53 Ter Cont. (1971-1973), Mod. 4c/c (1972-1973), Mod. 7 R.I. (1962-1972), avviso aggiornamento Mod. 54 Cassa (1932-1970), Mod. 54 Cassa (1961-1973), Mod. 66 Dir (1971-1972), Mod. 5 Comp. (1970-1971), Mod. 125 Cont. (1962-1963), Mod. 9 (1964-1970), Mod. 9 bis (1964-1969), Mod. 126 Cont. (1963), Mod. 53 ter S.C. (1969-1971), Mod. 53 IS.C. (1965-1972), Mod. 53 II S.C. (1965-1969), Mod. 6 R.I. (1961-1970), Mod. 27 Cont. A.C. (1961-1973), Mod. 6 CC (1966-1971), Mod. 9 Pens. (1968-1969), Mod. 11 AS (1965-1969), Mod. 11 CC (1966-1971), Mod. 15 CS (1965-1970), Mod. 16 Cassa (1943-1950), Mod. 16 A Cassa (1943-1950 e 1970), Mod. 17 A Cassa (1965-1969), Mod. 24 CC (1950-1969), Mod. 30 CC (1965-1966), Mod. 29 bis Cassa (1951-1955), Mod. 12 CC (1966-1972), Registri marche assicurative (1945-1960).

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Conglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, ultimo comma, si riconosce efficacia sostitutiva alla microfilmatura, effettuata dalla Banca d'Italia precedentemente all'emanazione del predetto decreto, degli atti compresi nelle seguenti serie archivistiche e relativi agli anni indicati fra parentesi a fianco di ciascuna di esse: Mod. 17 R.I. (1964-1970), Mod. 14 R.I. (1962-1973), Mod. 5 R.I. (1963-1970), Mod. 53 ter Cont. (1962-1970), Mod. 4 c/c (1968-1971), Mod. 16 R.I. (1962-1973), Mod. 66 Dir (1962-1970), Mod. 5 Comp. (1963-1969), Mod. 53 ter S.C. (1962-1968).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1980

Il Ministro: BIASINI

(5730)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Abilitazione della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 7 febraiol 980, con la quale la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e succesive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

(5898)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Archforma S.n.c., in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Archforma S.n.c. di Pozzuoli (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Archforma S.n.c. di Pozzuoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5879)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California Fashion International, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. California Fashion International, con sede in Anagni (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1979 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California Fashion International, con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5878)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Abilitazione della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro, a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 7 febbraio 1980, con la quale la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa Sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

(5896)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio, in Cervignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano (Udine);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 16 marzo 1979, 10 settembre 1979, 6 dicembre 1979 e 26 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1978 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necesità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano (Udine), è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5881)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa, in Nuoro, miniera di Sos Enattos.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 4 maggio 1979, 6 maggio 1979 e 7 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 maggio 1977 al 30 aprile 1978;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro), è prolungata al 31 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5880)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Abilitazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 7 febbraio 1980, con la quale la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

(5897)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva C.E.E. n. 74/577/C.E.E. relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione;

Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, che recepisce la suddetta direttiva;

Accertato che la Unione delle Comunità israelitiche italiane con nota n. 21 novembre 1979 prot. N. 1834/50 indirizzata al Ministero dell'interno ha richiesto che ai sensi della legge n. 439 sia data autorizzazione alle Comunità israelitiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito ebraico;

Accertato che il Centro islamico culturale d'Italia con nota prot. 340/79.AA del 30 novembre 1979 ha richiesto che sia data autorizzazione alle Comunità islamiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito islamico;

Visto che le Comunità israelitiche e il Centro islamico sono stati riconosciuti enti morali, la prima con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1731 e 24 settembre 1931, n. 1279, il secondo con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, n. 712;

Atteso altresì che da parte di paesi di religione islamica che non dispongono di sufficienti strutture ed impianti per la macellazione esistono richieste di importazione dall'Italia di carni bovine, ovine ed equine macellate nel territorio nazionale;

Considerato che detti paesi pongono come condizione inderogabile per importare le carni di cui sopra che la macellazione avvenga nel rispetto del rito islamico;

Ritenuto pertanto di aderire alle richieste ed alle esigenze di cui in premessa, in conformità dell'art. 4 della ripetuta legge 2 agosto 1978, n. 439;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità.

Art. 2.

La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell'esecuzione dei rispettivi metodi rituali. L'operazione dovrà essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l'esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo.

Art. 3.

Nel corso della operazione debbono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quanto tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio.

Art. 4.

Può essere autorizzata la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo il rito islamico nei macelli riconosciuti idonei all'esportazione di carni ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264 a condizione che:

1) la macellazione avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3;

2) i titolari di detti macelli ne facciano espressa richiesta, ai fini dell'esportazione nei Paesi islamici al Ministero della sanità, che, previo sopralluogo, procederà ad accertare che esistono le condizioni a che gli animali vengano macellati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli n. 2 e 3.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro della sanità
ANIASI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(5928)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manetti & Roberts, con sede legale ed uffici amministrativi in Firenze, stabilimento ed uffici tecnici e di ricerca in Calenzano, Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Manetti & Roberts, con sede legale ed uffici amministrativi in Firenze, stabilimento ed uffici tecnici e di ricerca in Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano, Firenze, Venezia, Roma e Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manetti & Roberts, con sede legale ed uffici amministrativi in Firenze, stabilimento ed uffici tecnici e di ricerca in Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1979 al 3 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 27/1980. Prezzi dei concimi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 65/1979 del 20 dicembre 1979;

Considerati gli incrementi accertati per i costi delle fonti energetiche e per le principali materie prime;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti per tutto il territorio nazionale i nuovi prezzi massimi dei concimi.

Per prezzo di vendita «a destino» (in L/q.le, IVA esclusa) si intende il prezzo della merce resa imballata in sacchi di plastica da 50 kg su mezzo di trasporto franco magazzino del rivenditore.

Per prezzo di vendita «al consumo» (in L/q.le, IVA esclusa) si intende il prezzo della merce resa imballata in sacchi di plastica da 50 kg su mezzo di trasporto del consumatore, franco magazzino del rivenditore. Esso comprende tutti i compensi di distribuzione.

A) PREZZI BASE A DESTINO.

I prezzi base a destino dei concimi azotati semplici sono riportati in tabella 1. Quelli dei concimi fosfatici semplici e dei concimi composti (escluso il fosfato biammonico) si ottengono adottando le quote unitarie moltiplicate per le unità fertilizzanti minime garantite e le altre quote aggiuntive riportate in tabelle 2 e 3.

Tabella 1. — *Prezzo base a destino dei concimi azotati*

Solfato ammonico 20/21 % .	11.300 L/q.le
Nitrato ammonico 26/27 % .	13.570 »
Nitrato di calcio 15/16 % .	12.870 »
Urea 46 % .	19.620 »

Per concimi azotati a titolo diverso da quello riportato in tabella 1 i prezzi base a destino saranno quelli risultanti moltiplicando le unità minime garantite per ciascun concime, per il valore unitario delle unità fertilizzanti desumibile dalla tabella stessa.

Tabella 2. — *Prezzo base a destino dei concimi fosfatici*

Quote unitarie (L/unità P_2O_5 solubile):	
Perfosfato (fino a 24 unità)	486
Perfosfato (da 25 a 37 unità) .	459
Perfosfato (oltre 37 unità) .	432
Quote aggiuntive (L/q.le):	
Quota di granulazione .	550
Quota per merce resa insaccata partenza .	620
Quota per trasporto franco destino . .	variabile

Le quote per trasporto franco destino dei perfosfati vengono fissate dai comitati provinciali prezzi e debbono tener conto unicamente del costo di trasporto dai diversi stabilimenti di produzione al magazzino del distributore.

Tabella 3. — *Prezzo base a destino dei concimi composti*

	fino a 30 unità	oltre 30 unità
Quote unitarie (L/unità fertilizzante):		
azoto ammoniacale, nitrico, ureico (N) .	473	506
anidride fosforica solubile (P_2O_5) . .	480	516
ossido di potassio (K_2O) da cloruro .	165	175
ossido di potassio (K_2O) da solfato . .	270	280
Quote aggiuntive (L/q.le):		
quota di granulazione (solo complessi) .	450	550
quota per merce resa insaccata destino .	1370	1570

Sono «composti» i concimi contenenti almeno due elementi fertilizzanti principali (azoto, fosforo, potassio); ai fini del prezzo si suddividono in:

concimi composti-complessi, costituiti da granuli aventi composizione similare;

concimi composti in miscela, costituiti da miscele di granuli di composizione diversa.

La quota aggiuntiva di granulazione non si applica per i concimi composti in miscela e per tutti gli altri concimi in polvere.

La quota unitaria per l'ossido di potassio (K_2O) da solfato può essere adottata solo se il contenuto in cloro (Cl) nel concime è inferiore al 2 %.

Il prezzo a destino del fosfato biammonico è fissato in L. 358 per ogni unità di azoto o di anidride fosforica, comprensive delle quote aggiuntive.

B) SCALA PREZZI DEI CONCIMI.

I prezzi di vendita «a destino» nei diversi mesi dell'anno per i concimi azotati, composti (complessi), si determinano tenendo conto dei prezzi base a destino e delle variazioni riportare in tabella 4:

Tabella 4. — *Scala prezzi dei concimi* (in L/q.le)

Mese di acquisto	Prezzi base a destino fino a 14.000 L/q.le	da 14.001 a 20.000 L/q.le	oltre 20.000 L/q.le
Giugno	— 420	— 600	— 780
Luglio	— 315	— 450	— 585
Agosto	— 210	— 300	— 390
Settembre	— 105	— 150	— 195
Ott. Nov. Dic. . .	—	—	—
Gennaio	+ 105	+ 150	+ 195
Febbraio	+ 210	+ 300	+ 390
Marzo	+ 315	+ 450	+ 585
Aprile	+ 315	+ 450	+ 585
Maggio	+ 420	+ 600	+ 780

C) PREZZI «AL CONSUMO».

I prezzi al consumo dei concimi azotati, fosfatici, composti e complessi si determinano aggiungendo ai prezzi a destino per i singoli mesi, i compensi di distribuzione riportati in tabella 5.

Tabella 5. — *Compensi di distribuzione* (in L/q.le)

Prezzo base a destino (in L/q.le)	fino a 14.000	da 14.001 a 20.000	oltre 20.000
Compenso al grossista	250	280	310
Compenso al dettagliante (compresi i cali e sfrido)	430	540	650
Magazzinaggi e facchinaggi . . .	660	660	660

Nessuna maggiorazione è ammessa per diramazioni o smistamenti fra magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nella vendita a distributori che nell'intera campagna agraria (1° luglio-30 giugno successivo) ritirino meno di 20.000 q.li di concimi per ciascun comparto (azotati semplici, fosfatici, complessi e composti) cumulativamente da qualsiasi produttore.

D) CONCIMI MISTI ORGANICI.

Restano valide le norme contenute nel provvedimento numero 65/1979.

E) CONCIMI COMPOSTI CONTENENTI AZOTO ORGANICO DI SINTESI A CESSIONE CONTROLLATA.

Restano valide le norme contenute nel provvedimento numero 65/1979.

Per i concimi ai punti *D*) ed *E*) non si applica la scala prezzi.

F) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Restano valide le norme contenute nel provvedimento numero 65/1979.

I comitati provinciali dei prezzi sono pregati di comunicare, entro il 20 luglio 1980 prossimo venturo, i prezzi localmente stabiliti.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(6077)

Provvedimento n. 28/1980. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE in data 20 settembre 1974 che nell'assoggettare il metano al regime di «sorveglianza» da parte del CIP, ha indicato i criteri cui devono rispondere i prezzi, preferibilmente concordati con le organizzazioni più rappresentative degli utenti;

Visto l'accordo stipulato il 6 settembre 1979, tra la SNAM, l'ANCI, la FNAMGAV e l'ANIG presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che prevede di trasferire sul prezzo del metano 0,53 lire al metro cubo per ogni lira di aumento del prezzo al chilogrammo del gasolio e, con decorrenza 1° aprile 1980, un ulteriore aumento di L/mc 3,788 con il contestuale trasferimento a tariffa dei predetti aumenti tenuto conto della quota perdita;

Visti i provvedimenti CIP n. 67/1979 del 29 dicembre 1979 e n. 9/1980 del 19 marzo 1980;

Visto il provvedimento CIP n. 17/1980 del 30 aprile 1980, relativo alla metodologia per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Considerate le direttive di politica energetica nazionale volte all'equilibrio dei prezzi tra le varie fonti energetiche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, in conseguenza dell'aumento del costo del gas naturale a carico delle imprese erogatrici di una aliquota integrativa di L/mc 43,258 pari a L/Mcal 4,754 in aggiunta al prezzo risultante dalla formula contrattuale vigente, è autorizzato il contestuale aumento a carico dell'utenza di tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane.

Le aziende distributrici sono, pertanto, autorizzate ad apportare le maggiorazioni alle tariffe vigenti nelle misure appresso indicate per le diverse distribuzioni tenuto anche conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato secondo quanto previsto al punto 1-*a* del provvedimento CIP n. 17/1980:

1) *Gas naturale da metanodotto distribuito tal quale o miscelato, gas naturale da carri bombolai*:

$$(\text{L/Mcal}) \frac{4{,}754}{C_{nc}}$$

ove C_{nc} è il coefficiente correttivo del gas non contabilizzato che assume i valori di cui al paragrafo 1-*a* del provvedimento n. 17/1980.

2) *Gas manifatturati per i quali si utilizzano percentuali diverse di gas naturale miscelato e/o trattato*:

$$(\text{L/Mcal})\ w' \frac{4{,}754}{C_{nc}} + w'' \frac{4{,}754}{C_{nc} \cdot 0{,}75}$$

dove w' = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e usate in miscela, quale risulta dalla ultima domanda di revisione tariffaria presentata;

w'' = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e sottoposte a trattamento termico, come da ultima domanda.

Al fine di ottenere i corrispondenti valori in lire a mc i valori ottenuti dalle formule di cui sopra devono essere moltiplicati per il potere calorifico superiore standard del gas distribuito in (Mcal/mc).

Le aziende distributrici, a mezzo reti urbane, di gas da metano, sono tenute a comunicare al Comitato interministeriale prezzi ed ai comitati provinciali prezzi competenti, i quali sorveglieranno sull'esatta applicazione del provvedimento, i valori aggiornati delle tariffe in applicazione del presente provvedimento entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(6078)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 29 maggio 1980. Legge 1° giugno 1980, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Veneto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per la occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Vista la propria delibera del 1° giugno 1978, con la quale è stato finanziato il programma di occupazione giovanile, per l'anno 1978, predisposto dalla regione Veneto;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di prosecuzione avanzata dalla regione Veneto — delibera del consiglio regionale n. 973 del 31 gennaio 1980 — di sedici progetti di occupazione giovanile del programma 1978, per un periodo pari alla metà di quello iniziale, nonché di trasformazione, per lo stesso periodo, dei contratti di lavoro stipulati con i trentasette giovani impegnati in tali progetti, in contratti di formazione e lavoro, con una spesa complessiva di L. 96.605.588;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono confermati, per un periodo pari alla metà di quello iniziale, i sedici progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Veneto di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per l'esecuzione dei progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'onere relativo alla prosecuzione dei suddetti progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Veneto con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(5982)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione della scuola autonoma di ostetricia di Foggia

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, registrato dalla Corte dei conti, addì 24 aprile 1980, registro n. 36, foglio n. 252, è stata istituita la scuola autonoma di ostetricia di Foggia, posta sotto la vigilanza dell'Università di Bari.

(5885)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Nei dodici mesi compresi tra il giugno 1978 e il giugno 1979 l'indice è passato da 100 a 114,7 (centoquattordici virgola sette).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1980 rispetto al maggio 1979 risulta pari a più 20,7 (più venti virgola sette).

(6057)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Quart

Con deliberazione della giunta regionale 9 maggio 1980, n. 2220, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Quart, adottato con deliberazione consiliare 15 giugno 1974, n. 63.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(5886)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a milleduecentotrentuno borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti per l'anno scolastico 1980-81.

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, di milleduecentotrentuno borse di studio per frequentare corsi di scuola elementare, scuola media inferiore e superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1979-80.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare di 1/10 il numero delle borse messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Art. 2.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione elementare, media inferiore e media superiore di qualsiasi tipo, statali o legalmente riconosciuti, nonchè le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, o corsi di studio stranieri purchè l'autorità diplomatica o consolare possa dare assicurazione che sono legalmente riconosciuti dai rispettivi governi ed equivalenti ai corsi di studio della scuola o dell'università italiana e fornisca elementi per la comparazione della votazione o del giudizio riportato all'estero con quello adottato in Italia.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi gli orfani degli iscritti al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma od assegno vitalizio o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, semprechè gli orfani stessi siano nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

Art. 4.

Sono esclusi dai concorsi gli orfani dei dipendenti statali non iscritti al predetto fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno e personale supplente delle scuole;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti del lotto;

5) dipendenti iscritti alla cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1974, n. 134;

6) dipendenti civili non di ruolo che abbiano optato per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e loro superstiti o a fondi sostitutivi di essa (INPS).

Art. 5.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che sono in ritardo nel corso degli studi di oltre un anno relativamente alle scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni relativamente alle scuole medie superiori od ai corsi universitari.

Art. 6.

Le borse messe a concorso per la scuola elementare e media sono:

a) settantacinque da L. 40.000 annue per la scuola elementare;

b) duecentoventisei da L. 60.000 annue per la scuola media inferiore;

c) cinquecento da L. 85.000 annue per le varie classi delle scuole medie superiori.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande scade inderogabilmente il 31 ottobre 1980.

Art. 7.

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti d'istruzione superiore sono duecentocinquanta di L. 100.000 annue ciascuna. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 gennaio 1981.

Art. 8.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono centotrenta di L. 100.000 annue ciascuna.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1981.

Sono esclusi dal concorso:

a) gli studenti che non hanno superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale, approvato dal consiglio di facoltà;

b) gli studenti fuori corso.

Art. 9.

Le borse di studio messe a concorso per i corsi post-universitari di specializzazione o di perfezionamento sono cinquanta di L. 100.000 annue ciascuna per la durata massima di un triennio.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1981.

Sono esclusi dal concorso:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione inferiore a 88/110;

b) coloro che hanno conseguito la laurea da oltre due anni.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello PS 1 Bis — da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS — e presentate ai medesimi uffici entro le inderogabili scadenze sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni.

Art. 11.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *Per tutti i tipi di borse*:

1) certificato di morte del genitore;

2) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del defunto dipendente statale, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1 Bis;

3) dichiarazione, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1 Bis, resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell'orfano se minore o dall'orfano stesso se maggiorenne, dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1979, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi, mod. 740 e mod. 101, con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS;

4) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziara o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

5) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori.

b) *Per la scuola elementare, media inferiore e superiore*:

1) certificato della scuola dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1979-80.

Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1980-81.

c) *Per il primo anno dei corsi universitari*:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore e la relativa votazione;

2) certificato attestante l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 1980-81.

d) *Per i corsi universitari successivi al primo anno*:

1) certificato rilasciato dall'università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1980-81;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o di tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

2) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

e) *Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento*:

1) certificato dell'università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonchè la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario, con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata a norma di legge.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 12.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

I concorrenti saranno graduati nel seguente ordine:

a) orfani di ambedue i genitori;

b) orfani di padre dipendente statale;

c) orfani di madre dipendente statale.

I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro secondo il profitto, la corrispondenza tra l'età e la scuola frequentata e la condizione economica della famiglia.

Per l'anno scolastico 1980-81 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

Qualora, per il predetto anno scolastico, partecipino più appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, dovrà essere indicata la preferenza per uno dei concorrenti nell'apposita voce della relativa domanda.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Art. 13.

Il pagamento della prima annualità avverrà subito dopo l'approvazione della graduatoria.

Per il pagamento delle annualità successive, dovrà essere presentato certificato d'iscrizione alle classi successive.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Roma, addì 28 aprile 1980

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(5835)

Concorso a seimiladuecentottantasei borse di studio a favore dei figli dei dipendenti in servizio attivo appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti per l'anno scolastico 1980-81.

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, di seimiladuecentoottantasei borse di studio per frequentare corsi di scuola media superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1979-80.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare di 1/10 il numero delle borse messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Art. 2.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione media superiore di qualsiasi tipo, statali o legalmente riconosciuti, nonchè le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, o i corsi di studio stranieri superiori e universitari purchè l'autorità diplomatica o consolare possa dare assicurazione che sono legalmente riconosciuti dai rispettivi governi ed equivalenti ai corsi di studio della scuola o dell'università italiana e fornisca elementi per la comparazione della votazione o del giudizio riportato all'estero con quello adottato in Italia.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i figli dei dipendenti in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1032.

Art. 4.

Sono esclusi dai concorsi i figli dei dipendenti statali non iscritti al predetto fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno e personale supplente delle scuole;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti del lotto;

5) dipendenti iscritti alla cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

6) dipendenti civili non di ruolo che abbiano optato per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e loro superstiti o a fondi sostitutivi di essa (INPS).

Art. 5.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che sono in ritardo per più di due anni nel corso degli studi.

Art. 6.

Le borse di studio messe a concorso per la scuola media superiore sono: cinquemilaquattrocentotrentasei di L. 75.000 annue ciascuna, di cui cinquemila per il primo anno e quattrocentotrentasei per gli anni successivi.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 ottobre 1980.

Sono esclusi dai concorsi:

1) per la frequenza del primo anno delle scuole medie superiori, coloro che hanno conseguito il diploma della scuola media con un giudizio complessivo finale inferiore a « distinto »;

2) per la frequenza delle classi successive alla prima, coloro che hanno conseguito la promozione con media inferiore a 8/10.

La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con l'esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica.

Art. 7.

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti d'istruzione superiore sono duecentocinquanta di L. 100.000 annue ciascuna. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 gennaio 1981.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione inferiore a 48/60.

Art. 8.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono cinquecento di L. 100.000 annue ciascuna.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1981.

Sono esclusi dal concorso:

a) gli studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media superiore con votazione inferiore a 48/60;

b) gli studenti che non hanno superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale, approvato dal consiglio di facoltà con media inferiore a 24/30.

Per coloro i quali seguano il piano consigliata dalla facoltà, tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie fondamentali degli anni già frequentati, mentre per coloro che seguono il piano individuale, la media sarà calcolata in base ai voti riportati in tutte le materie;

c) gli studenti fuori corso.

Art. 9.

Le borse di studio messe a concorso per i corsi post-universitari di specializzazione o di perfezionamento sono cento di L. 100.000 annue ciascuna per la durata massima di un triennio.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande fissato inderogabilmente al 30 aprile 1981.

Sono esclusi dal concorso:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione inferiore a 88/110;

b) coloro che hanno conseguito la laurea da oltre due anni.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello PS 1, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS e presentate ai medesimi uffici entro le inderogabili scadenze sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni.

Art. 11.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *Per tutti i tipi di borse*:

1) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente statale, compilata nell'apposita pagina del modello **PS 1;**

2) dichiarazione, compilata nell'apposita pagina del modello **PS 1**, resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi **ad**

un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1979, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi, mod. 740 o mod. 101, con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS.

b) *Per la scuola media superiore*:

1) certificato della scuola dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1979-80.

Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe della scuola media superiore nell'anno scolastico 1980-81.

c) *Per il primo anno dei corsi universitari*:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60;

2) certificato attestante l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 1980-81.

d) *Per i corsi universitari successivi al primo anno*:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60;

2) certificato rilasciato dall'università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1980-81;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

3) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o dal piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

e) *Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento*:

1) certificato dell'università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonchè la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario, con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata a norma di legge.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 12.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

Per l'anno scolastico 1980-81 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

Qualora, per il predetto anno scolastico, partecipino più appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, dovrà essere indicata la preferenza per uno dei concorrenti nell'apposita voce della relativa domanda.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Art. 13.

Il pagamento della prima annualità avverrà subito dopo l'approvazione della graduatoria.

Per il pagamento delle annualità successive, dovrà essere presentato certificato d'iscrizione alle classi successive.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Roma, addì 28 aprile 1980

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(5836)

Concorso a cinquanta posti in convitto a favore degli orfani dei dipendenti appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili, e militari dello Stato e per i loro superstiti per l'anno scolastico 1980-81.

Ai benefici dei posti in convitto possono concorrere gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione od assegno di riforma od assegno vitalizio, o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, semprechè gli orfani stessi siano nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1) *Norme relative al concorso*

Per l'ammissione in convitto occorre che, alla data del 30 settembre 1980, gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume fino al conseguimento del diploma di scuola media superiore, l'onere della retta, del vestiario, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto e le rinnovazioni del corredo stesso sono invece a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'ENPAS di Spoleto (Perugia) e di Pescara.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte in carta semplice e dovranno indicare con esattezza il domicilio dell'orfano e del suo rappresentante legale; le domande stesse dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Ufficio attività sociali - Concorso ammissione in convitto - Via Nazionale n. 60 - 00184 Roma, entro e non oltre il 15 agosto 1980.

Le domande dovranno essere corredate di tutti i documenti elencati nel successivo paragrafo 2. I concorrenti saranno graduati secondo le disposizioni del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 richiamato dagli articoli 50 e 57 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso.

2) *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione al concorso in oggetto sono:

a) certificato di nascita del concorrente;

b) certificato di morte del genitore;

c) stato di servizio rilasciato dal competente ministero da cui risultino: carriera, qualifica e parametro dell'iscritto alla data del decesso.

Per il personale civile che alla data del 1° gennaio 1967 o, comunque, alla data del decesso se successiva, si trovava in posizione « non di ruolo » assunto per un periodo non inferiore ad un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato, l'amministrazione di appartenenza dovrà rilasciare un attestato nel quale si precisi che l'ex dipendente o i suoi aventi causa non abbiano esercitato opzione per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

d) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale del minore dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo conseguito nell'anno 1979 dagli appartenenti al nucleo familiare;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante all'ammissione o qualcuno dei suoi fratelli sia ospitato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borse di studio conferite da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS;

f) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

g) atto di nomina del tutore dell'orfano minorenne e privo di entrambi i genitori;

h) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1979-80.

Le domande e i documenti da produrre sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo regolamento richiamato dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Roma, addì 28 aprile 1980

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(5837)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, a due posti di custode presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 808, e la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 84, foglio n. 111, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1979, registro n. 68, foglio n. 194, con il quale sono stati dichiarati decaduti dalla nomina a custodi in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte i signori Venuti Giuseppe e Sabatasso Gennaro;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale ausiliario della stazione astronomica-geodetica di Carloforte sono disponibili per concorso pubblico due posti di custode in prova (parametro 133);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a due posti di custode in prova (parametro 133) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

c) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata) che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi per il personale non docente, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi personale non docente, dopo il termine indicato nel precedente art. 3, nè dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Il concorso è per titoli. L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuate in base alla tabella di cui all'allegato *B*.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando i punteggi numerici attribuiti nella valutazione dei titoli.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni e saranno approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Gli aspiranti che abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I suddetti documenti dovranno essere a tal fine allegati alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titoli di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1980
Registro n. 42 *Istruzione, foglio n.* 167

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi personale non docente - Divisione III - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . . a . . . . (provincia di . . . . . .); chiede di essere ammess . . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli, a due posti di custode in prova (parametro 133) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e Vesuviano, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1980, registro n. 42, foglio 167, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1980.

A tal fine, . . . sottoscritt . . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti **a suo carico** (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . .;

6) di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .

... sottoscritt... dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

... sottoscritt... allega, inoltre, i seguenti titoli di merito:

Data, .

Firma (*i*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del merito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di c.a.p.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) TITOLI DI STUDIO (fino a punti 16):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 10;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

3) per l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 4;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 6.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) TITOLI DI SERVIZIO (fino a punti 16):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 1 per ogni anno fino a punti 8;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,5 per anno fino a punti 5;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende od imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,3 per ogni anno fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) ALTRI TITOLI (fino al massimo di punti 8):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali: punti 1 fino a punti 3;

2) altri titoli idonei a dimostrare la conoscenza da parte del candidato di nozioni utili all'espletamento delle mansioni cui dovrà essere addetto (ad esempio conoscenza del funzionamento delle macchine e dei meccanismi elementari degli osservatori): fino a punti 3;

3) per ogni idoneità conseguita in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2.

(5838)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Alberto Stoppani ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di incompatibilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Francesco Polizzi, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia che si terrà a Roma il giorno 22 gennaio 1980 in sostituzione del prof. Alberto Stoppani rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1980
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 243

(5766)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Luigi Milazzo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Maria Assunta Pelosi, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia che si terrà a Roma il giorno 31 gennaio 1980 in sostituzione del dott. Luigi Milazzo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 244

(5767)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;
Considerato che il prof. Adelelmo Bonini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Francesco Cavazzuti, primario dell'ente ospedaliero specializzato « M. Malpighi » di Bologna, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria che si terrà a Roma il giorno 4 marzo 1980 in sostituzione del prof. Adelelmo Bonini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1980
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 18

(5765)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(2003/S)

OSPEDALE « AIUTO MATERNO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delel domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(2020/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di neurochirurgia;
sei posti di assistente di emodialisi e nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2021/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale (previsto per il III sc. D.E.A.) (a tempo pieno);
un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di emodialisi;
un posto di aiuto e un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;
un posto di aiuto e un posto di assistente della terza divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato della legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2060/S)

Revoca del concorso ad un posto di aiuto della divisione di radioterapia

E' revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di radioterapia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 7 maggio 1980.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2061/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. **27**.

Approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1980 e del bilancio pluriennale 1980-82 (Vol. I).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 23 *aprile* 1980)

(*Omissis*).

(4348)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1980, n. **14**.

Prosecuzione degli interventi recati dalla legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 « Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 17 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice è rifinanziata la legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 e successive integrazioni, con lo stanziamento di spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999 inclusi.

Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede:

per l'esercizio 1980 mediante riduzione di lire 1.200 milioni del cap. 196219760 - « Fondo globale spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo » (Partita: « Progetto agricolo alimentare ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980;

per gli esercizi successivi al 1980 mediante l'utilizzazione della spesa programmata dalla cat. 1 titolo I del bilancio pluriennale 1980-1982.

Art. 2.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219760 . .	L. 1.200.000.000	
Fondo finale di cassa . . .		L. 1.200.000.000
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 011201155. — Contributi in annualità per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1980, n. **15**.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera per il biennio 1980-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 17 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore per l'anno 1979, nelle province del Veneto, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata per il biennio 1980-81.

Art. 2.

Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero, nonchè alla classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1980, n. **16**.

Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 17 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 1.

Finalità dell'azione regionale

La Regione esercita le proprie attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni per il sostegno e la promozione delle produzioni del Veneto, per la intensificazione degli scambi e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche, scientifiche ed artistiche.

A tale fine attua, nell'ambito delle scelte della programmazione economica regionale, interventi diretti ed azioni di coordinamento delle manifestazioni e svolge attività di tutela e di armonizzazione delle esigenze e dei programmi degli enti fieristici veneti in sede nazionale e presso le altre regioni.

Titolo II

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 2.

Definizione delle manifestazioni fieristiche

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerate fieristiche le seguenti manifestazioni:

fiere-mercato: manifestazioni aperte al pubblico, durante le quali è consentita la vendita con consegna immediata di tutti i prodotti esposti;

fiere campionarie, generali o specializzate in uno o più settori: manifestazioni, qualunque sia la loro denominazione, che si svolgono periodicamente nella stessa località, per l'esposizione di beni di consumo e/o strumentali, raggruppati per settori merceologici omogenei e distinti, nelle quali gli espositori presentano campioni della loro produzione allo scopo di effettuare delle transazioni commerciali. La vendita con consegna immediata dei prodotti esposti vi è consentita limitatamente all'artigianato, alle produzioni ortoflorofrutticole e agli alimentari tipici. I prodotti destinati alla vendita devono essere presentati in apposite aree espositive. Possono parteciparvi come espositori esclusivamente i produttori diretti o i loro rappresentanti, nonchè gli enti e gli organismi, pubblici o privati, operanti nei settori economici connessi. nelle fiere campionarie specializzate l'ammissione dei visitatori può essere limitata agli operatori professionali interessati;

mostre-mercato: manifestazioni aperte al pubblico, durante le quali è vietata la vendita con l'asporto dei prodotti esposti prima della chiusura della manifestazione. Sono comprese in tali manifestazioni anche le mostre di opere d'arte non disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062;

esposizioni: manifestazioni occasionali a carattere non ripetitivo con scopi di promozione tecnica, culturale sociale e scientifica, senza dirette finalità commerciali.

La durata delle manifestazioni fieristiche non supera, di norma, i sedici giorni. Per le mostre-mercato relative ai prodotti dell'artigianato o per le manifestazioni di interesse specifico, la durata può essere, su richiesta documentata, di trenta giorni.

Le manifestazioni fieristiche, di cui al primo comma, possono attenere ai settori: agricolo, artigianale industriale commerciale, della moda e dei relativi accessori — a carattere commerciale o anche artistico, sempre che venga presupposta la presenza di pubblico, anche se solo per invito — dell'arte, con finalità commerciali ad esclusione di quelle disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

Non sono soggette alla disciplina stabilita dalla presente legge:

a) le esposizioni e mostre di qualsiasi settore merceologico, intese alla vendita diretta o promozionale dei prodotti esposti, in quanto rientranti nella sfera di applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426;

b) le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni.

Art. 3.

Classificazione delle manifestazioni

La giunta regionale, nell'ambito delle competenze regionali, autorizza l'effettuazione delle manifestazioni di cui all'articolo precedente. All'atto dell'autorizzazione, le manifestazioni fieristiche sono classificate in: locali, provinciali, interprovinciali, regionali, nazionali e internazionali.

L'attribuzione della classificazione viene conferita tenuto conto della provenienza delle produzioni, dei settori merceologici interessati, degli espositori che vi partecipano e dei risultati economici e commerciali delle precedenti edizioni.

La giunta regionale può revocare l'autorizzazione in caso di inosservanza, da parte degli organizzatori, delle norme di legge e delle eventuali disposizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 4.

Enti fieristici riconosciuti

L'organizzazione di manifestazioni fieristiche classificate come internazionali, nazionali e regionali è riservata agli enti fieristici riconosciuti con provvedimento della giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. E' consentita la prosecuzione dell'organizzazione di manifestazioni internazionali e nazionali organizzate da enti non riconosciuti, incluse nel calendario ufficiale 1980.

Ai fini del riconoscimento, gli enti ed organizzazioni richiedenti devono adeguare gli statuti a quanto disposto dai successivi articoli, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge, gli organi statutari restano in carica fino alla nomina dei nuovi, ai sensi degli statuti modificati.

Per ottenere il riconoscimento, gli enti devono disporre di una sede stabile, di un adeguato patrimonio, di una organizzazione permanente e programmare manifestazioni con periodicità annuale.

Gli enti fieristici, già riconosciuti ai sensi del regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454, sono tenuti solo all'aggiornamento dello statuto secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8.

Art. 5.

Altri enti autorizzati a organizzare manifestazioni fieristiche

Le manifestazioni fieristiche classificate come interprovinciali, provinciali e locali possono essere organizzate, oltre che dagli enti previsti all'articolo precedente, da enti pubblici e privati, da associazioni e comitati non riconosciuti, purchè non perseguano fini di lucro.

Art. 6.

Statuto degli enti costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche

Lo statuto degli enti costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a carattere internazionale, nazionale e regionale deve prevedere:

a) i fini che l'ente si prefigge;

b) il capitale in dotazione;

c) gli organi dell'ente, fra i quali il presidente designato dalla giunta regionale, sentiti gli enti fondatori, il consiglio di amministrazione, composto da non più di trenta membri, di cui due designati direttamente dal consiglio regionale, se i membri sono meno di quindici e tre se sono quindici o più, ed il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è designato dalla giunta regionale fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina dei componenti degli organi degli enti fieristici con proprio decreto.

Lo statuto deve prevedere, altresì, che il segretario generale sia nominato dalla giunta regionale, sentito il presidente dello ente.

Art. 7.

Controllo sugli enti fieristici

I bilanci preventivi e consuntivi degli enti fieristici sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Gli enti trasmettono alla giunta entro il 30 novembre i bilanci preventivi dell'esercizio seguente ed entro novanta giorni dalla fine dell'esercizio i bilanci consuntivi unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Devono essere trasmesse, per l'approvazione, anche le deliberazioni che impegnano l'ente per più di un esercizio, che non riguardino ordinarie spese di esercizio.

La giunta regionale approva con propria deliberazione i bilanci entro sessanta giorni dal loro ricevimento o entro tale termine può chiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

Decorso il periodo di tempo suddetto senza l'emissione del provvedimento di approvazione o richieste di chiarimenti, il bilancio si intende approvato.

Su richiesta della giunta regionale gli enti fieristici sono tenuti a trasmettere notizie relative alla gestione amministrativa e contabile e all'ordinamento del personale dipendente.

Art. 8.

Decadenza degli organi statutari

In caso di mancato funzionamento o di accertate violazioni di legge il presidente della giunta regionale, su proposta della giunta e sentiti, ove esistano, gli enti fondatori, delibera la decadenza degli organi statutari e nomina un commissario che provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria per un periodo non superiore ad un anno.

Qualora l'ente non disponga di mezzi adeguati agli scopi statutari, la giunta regionale, sentiti, ove esistano, gli enti fondatori, ne dispone lo scioglimento.

La liquidazione del patrimonio dell'ente viene effettuata, secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, secondo le determinazioni della giunta regionale, da un commissario liquidatore nominato in base alle disposizioni previste dal codice civile sulla liquidazione delle persone giuridiche.

Art. 9.

Presentazione delle domande di autorizzazione

Le domande di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche devono essere presentate in carta legale e pervenire al presidente della giunta regionale, a mezzo raccomandata, entro il 10 maggio dell'anno precedente a quello di organizzazione della manifestazione. A tale fine fa fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

1) esatta denominazione, classificazione, luogo e data di inizio e chiusura della manifestazione;

2) indicazione della finalità dell'iniziativa, del settore o dei settori merceologici, dell'apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici;

3) programma e regolamento della manifestazione con la specificazione dell'ammissibilità della vendita diretta dei prodotti esposti, dei canoni e delle quote di partecipazione richiesti agli espositori;

4) dettagliato piano finanziario, con allegata la documentazione degli eventuali impegni di contribuzione da parte di enti e privati;

5) specificazione della dimensione dell'area ove si svolgerà la manifestazione e dettagliato programma degli incontri, dei convegni e delle manifestazioni collaterali che il richiedente prevede di organizzare.

Entro novanta giorni dalla chiusura di ciascuna manifestazione, i soggetti organizzatori di manifestazioni autorizzate dalla Regione devono trasmettere alla giunta regionale l'elenco nominativo delle imprese espositrici e una relazione che illustri i risultati economici e finanziari delle manifestazioni.

Art. 10.

Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche

Fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per ciò che concerne la formazione e la tenuta del calendario delle fiere nazionali e internazionali, è istituito presso la giunta regionale il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche nel quale sono iscritte tutte le manifestazioni a carattere regionale, interprovinciale, provinciale e locale che si svolgono nel Veneto durante l'anno.

Il calendario è emanato con decreto del presidente della giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

Nel calendario vengono riportati per ogni manifestazione fieristica:

a) denominazione ufficiale;
b) tipo e qualifica;
c) luogo e periodo di svolgimento;
d) settori merceologici interessati;
e) estremi di autorizzazione.

Gli enti o comitati autorizzati a svolgere le manifestazioni fieristiche nel Veneto, qualora assumano iniziative autonome di pubblicazione delle manifestazioni stesse a mezzo stampa, affissioni murali, striscioni, ecc., devono sempre apporre anche gli estremi della autorizzazione regionale.

Art. 11.

Sanzioni

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate o curi l'effettuazione di manifestazioni autorizzate ai sensi della presente legge in data località o con denominazione o programmi diversi da quelli indicati nel calendario ufficiale o regionale, o comunque in contrasto con la presente legge, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni. Sono incaricati della vigilanza i sindaci dei comuni interessati.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, e della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Titolo III

INIZIATIVA DI PROMOZIONE ECONOMICA

Art. 12.

Programma di promozione

Entro il 31 luglio la giunta regionale predispone e sottopone all'approvazione del consiglio regionale un programma, per l'anno successivo, di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario con la individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.

Nel programma possono essere previste fra l'altro:

a) la concessione di contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzano manifestazioni a carattere regionale, nazionale e internazionale, incluse nei calendari, per le spese di organizzazione e per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature e delle strutture;

b) la concessione di contributi a enti locali od a comitati nei quali sono rappresentati gli enti locali per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di particolare importanza economica, incluse nel calendario regionale;

c) l'organizzazione in forma diretta o in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero — anche ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818 — con il centro regionale veneto per il commercio estero dell'unione regionale delle camere di commercio del Veneto, con gli enti fieristici riconosciuti ed altri organismi ritenuti idonei, di iniziative di promozione economica e fieristica, anche all'estero, o la partecipazione a tali iniziative tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616;

d) l'attribuzione dell'incarico di svolgere ricerche di mercato e campagne promozionali e pubblicitarie ad organismi, pubblici e privati in Italia ed all'estero;

e) l'organizzazione in forma diretta, o, secondo quanto previsto al punto *c*), di missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all'estero, accompagnati, se del caso, da tecnici e da responsabili regionali designati dalla giunta regionale, sempre con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) la concessione di contributi, nell'ambito delle competenze regionali, a cooperative e a consorzi, anche di secondo grado, costituiti da piccole imprese ed a piccole imprese singole per la partecipazione, in Italia e all'estero, a manifestazioni promozionali di particolare interesse per i settori produttivi di appartenenza e per le quali non sia prevista una partecipazione regionale. I contributi non possono essere concessi per la partecipazione a più di tre manifestazioni annue e cumularsi con altri concessi dallo Stato o dalla Regione per le stesse finalità.

Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono deliberati dalla giunta regionale.

La liquidazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 13.

Domande di contributo

Per la concessione dei contributi, previsti alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, gli enti ed organismi interessati, devono far pervenire al presidente della giunta regionale entro il 10 maggio dell'anno precedente a quello di organizzazione della manifestazione, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

domanda in carta legale;

preventivo delle entrate e delle spese della manifestazione con la specificazione dei contributi concessi da altri organismi pubblici o privati;

rendiconto delle spese sostenute nell'ultima edizione.

La giunta regionale potrà chiedere ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

Art. 14.

Ammontare dei contributi

L'ammontare dei contributi, di cui all'art. 12, lettera *a*), è così definito:

manifestazioni internazionali: non superiore al 20 per cento della spesa ammissibile, fino ad un massimo di L. 4.000.000;

manifestazioni nazionali e regionali: non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile, fino ad un massimo di lire 5.000.000.

L'ammontare dei contributi di cui all'art. 12, lettera *b*), non può superare il 30 per cento della spesa ammissibile fino ad un massimo di L. 2.000.000 per le manifestazioni con un numero di espositori superiore a 50, elevabile a L. 3.000.000 se il numero degli espositori è superiore a 100.

Gli enti fieristici non possono beneficiare di contributi per un ammontare globale superiore a L. 30.000.000 annui.

I contributi, di cui alla lettera *f*) dell'art. 12, possono essere concessi nella percentuale massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e relativa:

a) all'acquisizione dello spazio espositivo;
b) al premio relativo alla polizza assicurativa dello stand;
c) agli allacciamenti telefonici, elettrici ed idrici;
d) alle iscrizioni pubblicitarie nel catalogo ufficiale delle manifestazioni e in riviste specializzate.

I contributi di cui al comma precedente, possono essere concessi per non più di tre manifestazioni nel corso dell'anno e non possono superare per ciascuna manifestazione:

L. 500.000 per le piccole imprese singole;

L. 3.000.000 per le cooperative e i consorzi costituiti da piccole imprese.

Per la partecipazione a manifestazioni all'estero il contributo può essere elevato a:

L. 1.000.000 per le piccole imprese singole;

L. 4.000.000 per le cooperative e i consorzi costituiti da piccole imprese.

Art. 15.

Presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei contributi previsti alla lettera *f*) dell'art. 12, devono pervenire, in carta legale, al presidente della giunta regionale entro il 31 maggio per le manifestazioni in programma nell'anno successivo.

Le domande devono contenere, oltre all'indicazione della classificazione, del settore, del luogo e della durata delle manifestazioni alle quali il richiedente intende partecipare, anche un dettaglio preventivo delle spese previste, in particolare di quelle relative all'acquisizione dell'area espositiva. Deve essere presentata, inoltre, una dichiarazione da cui risulti che il richiedente non usufruisce di alcun altro contributo da parte di enti pubblici per le stesse finalità.

Le domande presentate dalle imprese artigiane devono, inoltre, essere corredate di un certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, in originale o copia conforme, o della attestazione da parte della commissione provinciale dell'artigianato.

La giunta regionale delibera la concessione dei contributi assumendo il relativo impegno di spesa e ne dà comunicazione al richiedente e all'ente organizzatore della manifestazione.

Art. 16.

Erogazione dei contributi

Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione i soggetti indicati nella lettera *f*) dell'art. 12, le cui domande sono state ammesse a contributo regionale, devono a pena di decadenza, far pervenire al presidente della giunta regionale:

l'attestazione comprovante l'effettiva partecipazione alla manifestazione;

la regolare documentazione delle spese sostenute, costituita da fatture in originale o copia conforme.

La determinazione definitiva del contributo e la sua erogazione saranno effettuate ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Norme transitorie

Il programma di promozione per l'esercizio finanziario 1980 è presentato al consiglio regionale entro il 30 giugno 1980 e le domande, volte ad ottenere i relativi contributi, devono pervenire al presidente della giunta regionale entro il 10 maggio dello stesso anno. Saranno considerate utilmente prodotte le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 maggio 1975, n. 51, purchè volte ad ottenere benefici previsti dalla presente legge.

Il programma di promozione per l'esercizio finanziario 1981 è presentato al consiglio regionale entro il 31 ottobre 1980 e le domande volte ad ottenere i relativi contributi, devono pervenire al presidente della giunta regionale entro il 15 settembre 1980.

Art. 18.

Abrogazione della precedente legge

E' abrogata la legge regionale 3 maggio 1975, n. 51.

Art. 19.

Norma finanziaria

Per l'esercizio 1980 la spesa relativa all'attuazione della presente legge è stabilita in L. 1.000.000.000.

Per gli esercizi successivi l'onere verrà fissato con legge di bilancio.

Alla copertura della spesa suddetta si provvede:

per L. 400.000.000 mediante utilizzo dei fondi assegnati alla Regione in forza dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403;

per L. 200.000.000 mediante totale utilizzo degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980: cap. 022002061 « Partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche »; cap. 022002063 « Contributi alle imprese artigiane singole o associate per la partecipazione a manifestazioni fieristiche »; cap. 022002064 « Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle relative attrezzature »;

per gli ulteriori 400.000.000 mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 « Fondo globale spese investimento ulteriori programmi di sviluppo » (Partita: « Interventi a favore dell'artigianato ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 20.

Variazioni di bilancio

Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

	Competenza	Cassa
Variazione in aumento:	—	—
Cap. 021002014. — Assegnazione fondi per il finanziamento attività agricole (art. 1 legge 1° luglio 1977, n. 403) (capitolo di nuova istituzione)	L. 400.000.000	L. 400.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione:	—	—
Cap. 022002061	L. 75.000.000	
Cap. 022002063	L. 50.000.000	L. 50.000.000
Cap. 022002064	L. 75.000.000	L. 75.000.000
Fondo finale di cassa	—	L. 475.000.000
	L. 200.000.000	L. 600.000.000

	Competenza	Cassa
Variazione in aumento:	—	—
Cap. 011301428. — Iniziative regionali di promozione ecomica e fieristica - settore primario (capitolo di nuova istituzione) . . .	L. 400.000.000	L. 400.000.000
Cap. 0220022067. — Iniziative regionali di promozione ecomica e fieristica - settore secondario (capitolo di nuova istituzione) . .	L. 600.000.000	L. 600.000.000
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1980, n. **17.**

Disposizione per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 17 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono provinciali le strade che:

a) collegano al capoluogo di provincia i capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi tra di loro;

b) collegano alla rete statale e provinciale i capoluoghi di comuni;

c) collegano capoluoghi di comuni importanti ai più vicini aeroporti, stazioni ferroviarie, porti marittimi, lacuali e fluviali;

d) costituiscono diretti ed importanti collegamenti fra strade provinciali, o sono riconosciute necessarie per lo sviluppo o la valorizzazione di importanti attività economiche industriali, turistiche o agricole secondo quanto prevedono i piani territoriali.

Art. 2.

La classificazione di strade o di tronchi di esse fra le provinciali, è effettuata, su delibera del consiglio provinciale interessato e sentiti i comuni, con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere della commissione tecnica regionale.

In caso di opposizioni la richiesta di classificazione sarà sottoposta anche al parere della competente commissione consiliare.

Art. 3.

I tratti di strade provinciali dismessi a seguito di varianti o rettifiche che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la qualità di provinciali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dai comuni.

Art. 4.

Alla declassificazione di strade o tronchi di esse che non rientri nel caso di cui all'articolo precedente, si provvede con la procedura stabilita per la classificazione.

Art. 5.

I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono emanati.

Art. 6.

La classificazione tra le provinciali delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica, sarà effettuata con le procedure di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 7.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni amministrazione formerà un elenco di tutte le strade che alla data stessa possiedano i requisiti prescritti dall'art. 1 della presente legge.

L'elenco, approvato dal consiglio provinciale, è pubblicato nel Foglio annunci legali ed integralmente comunicato nel termine perentorio di due mesi dalla sua deliberazione, a tutte le amministrazioni comunali della provincia.

I comuni hanno facoltà di proporre motivata opposizione ai consigli provinciali entro un mese dalla comunicazione dell'elenco, sia per l'esclusione di determinate strade dall'elenco stesso, sia per l'inclusione nello stesso di altre strade.

Il consiglio provinciale si pronuncia sulle opposizioni nel termine di due mesi dal loro deposito presso la segreteria dell'amministrazione provinciale. Qualora il consiglio provinciale insista nella sua decisione o non si pronunzi nel tempo suindicato, la competenza a decidere spetta al consiglio regionale che si pronuncia sentita la commissione tecnica regionale.

Art. 8.

Completate le procedure di cui all'articolo precedente, ogni amministrazione provinciale trasmette alla giunta regionale l'elenco di cui all'articolo precedente, unitamente alle eventuali opposizioni dei comuni interessati ed alle richieste di classificazione o di declassificazione di strade, compatibili con detto elenco.

Gli elenchi di strade provinciali sono approvati con deliberazione della giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnica regionale e della competente commissione consiliare.

Art. 9.

La Regione corrisponderà alle provincie, a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria, un contributo annuo per ciascun chilometro di strada provinciale, differenziato a seconda che si tratti di strade di pianura o di montagna.

L'importo del contributo chilometrico sarà determinato entro il 30 giugno di ogni anno dalla giunta regionale in relazione alle somme complessivamente disponibili e stabilite annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

La somma complessivamente disponibile sarà ripartita fra le provincie in proporzione al chilometraggio delle strade che risulteranno classificate tra le provinciali alla data del 31 gennaio precedente.

Art. 10.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle amministrazioni provinciali, nei limiti dell'assegnazione di bilancio, per limitati interventi di sistemazione, rettifica ed ammodernamento delle strade provinciali comprese negli elenchi di cui al precedente art. 5.

Art. 11.

Ai fini dell'assegnazione del contributo previsto dal precedente articolo, ciascuna amministrazione provinciale, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, formulerà una domanda di contributo specificando i lavori ritenuti urgenti in ordine di priorità e con riferimento alle strade comprese negli elenchi di cui al precedente art. 5.

Entro il successivo mese di febbraio la giunta regionale procederà all'approvazione di un piano annuale di finanziamento sentita la competente commissione consiliare.

Art. 12.

L'approvazione dei progetti, l'esecuzione delle opere e la corresponsione dei contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 avviene a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti già disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 in conformità alla legislazione previgente.

Per gli anni successivi, l'ammontare degli stanziamenti sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1980

TOMELLERI

(4242)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801680)